ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 34

Condizioni per l'inclusione nel margine di solvibilità disponibile dei prestiti subordinati, dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari

I prestiti subordinati di cui all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti condizioni:

a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non sia inferiore a cinque anni;

b) per i prestiti per i quali non e' fissata scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni, salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo detto rimborso;

c) non siano incluse nel contratto clausole in forza delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le modalita' con le quali essa intende operare per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2, non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al margine di solvibilita' dell'impresa. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera h) possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti condizioni:

a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;

b) il contratto di emissione dia all'impresa la possibilita' di differire il pagamento degli interessi;

c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'. I contratti relativi a prestiti subordinati possono essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 30 novembre 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	III — Condizioni di esercizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-34-condizioni-per-l-inclusione-nel-margine-di-solvibilita-disponibile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it